

Allegato A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALO-ALBANESE

art. 1 – È costituita l'associazione culturale denominata "Occhio Blu-Anna Cenerini Bova". L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

SEDE - SCOPI

art. 2 - La sede principale dell'associazione è in Roma, in via Francesco Denza 19. Possono essere istituite sedi secondarie (sezioni distaccate) in altre località italiane.

art. 3 - L'associazione ha per scopo lo sviluppo delle relazioni culturali tra l'Italia e l'Albania.

A tal fine saranno assunte tra l'altro iniziative:

per la promozione, il sostegno e lo scambio di manifestazioni culturali, artistiche e letterarie tra due paesi;

per la collaborazione ad attività di tutela dei beni culturali, paesaggistici dell'ambiente;

per lo sviluppo delle relazioni scolastiche ed universitarie;

per la promozione del turismo culturale in entrambi i paesi;

per la diffusione della conoscenza nel nostro paese di un'immagine articolata e realista della storia e della cultura albanese, passata e presente;

per l'utilizzazione, anche mediante sistemi informatici, di informazioni culturali ed ambientali sull'Italia e sull'Albania.

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione collabora stabilmente con la corrispondente Associazione culturale "Occhio Blu", con sede in Tirana, piazza Maria Teresa di Calcutta, presso i locali dell'Accademia.

SOCI

art. 4 - Possono iscriversi quali soci, con le modalità di seguito indicate, tutti coloro che risultano residenti in Italia e che intendono contribuire alla realizzazione degli scopi anzidetti.

I soci si distinguono in:

soci fondatori, quelli che partecipano alla costituzione dell'associazione;

soci ordinari, ammessi successivamente alla costituzione dell'associazione;

soci sostenitori, i quali contribuiscono alle entrate associative, versando un contributo più elevato;

soci onorari, nominati tra gli esponenti della cultura italiana o albanese, che possono anche essere residenti all'estero.

art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio deve inoltrare domanda scritta, contenente i dati anagrafici e del domicilio, indirizzata al consiglio direttivo.

Per la costituzione di sedi distaccate deve essere inoltrata domanda scritta indicante il nome

ed il domicilio dei soci, nonché la sede della sezione.

Il consiglio valuta la domanda e ne determina l'accoglimento entro sessanta giorni dalla ricezione; decorso tale termine la domanda si intende rigettata.

art. 6 - Chi intende essere ammesso come socio ordinario deve versare un contributo annuale che viene determinato per la prima volta in sede di atto costitutivo e successivamente anno per anno dall'assemblea generale dei soci; alla stessa maniera è stabilito il contributo annuale dei soci sostenitori. Nelle sezioni distaccate il 50% delle quote viene trattenuto dalla sezione, ed il rimanente 50% versato alla sede di Roma.

art. 7 - I soci onorari sono esentati dall'obbligo del versamento di un contributo, e sono nominati dall'assemblea generale annuale.

art. 8 - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o decadenza. Il socio può esercitare il diritto di recesso dandone comunicazione scritta al consiglio direttiva almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare in corso; il recesso avrà effetto alla scadenza dell'anno solare e sino a quella data sarà a carico del socio recedente quanto da lui dovuto a titolo di contributi.

Il socio che mantiene reiteratamente un comportamento contrastante con le finalità associative può essere escluso dall'associazione con provvedimento di competenza dell'assemblea, impugnabile davanti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 24 del codice civile.

La decadenza è pronunciata dal consiglio direttivo nel caso di sopravvenuta perdita dei requisiti soggettivi.

I soci receduti, ovvero quelli per i quali è stata pronunciata la decadenza o l'esclusione, non hanno diritto alla ripetizione delle somme versate a titolo di contributo ed in genere ad ogni altro versamento effettuato a fondo perduto.

ORGANI SOCIALI

art. 9 - Sono organi dell'associazione:
l'assemblea generale dei soci
il consiglio direttivo
il collegio dei revisori dei conti il comitato scientifico.

ASSEMBLEA

art. 10 - All'assemblea hanno diritto di partecipare i soci fondatori, ordinari e sostenitori,

purché siano in regola con il pagamento dei contributi. L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo tutte le volte in cui lo ritenga necessario e comunque una volta l'anno come di seguito previsto, con raccomandata A.R. trasmessa al domicilio dei soci quale risulta agli atti sociali, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Se vi è assenso preventivo scritto del socio, è ammessa la convocazione per via telematica da trasmettere almeno 15 giorni prima della data fissata dell'Assemblea.

Ogni socio può essere rappresentato mediante delega scritta da altro socio; il socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

L'assemblea sarà convocata annualmente presso la sede sociale, ovvero in altro luogo situato

comunque in Roma, dal consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente per deliberare:

l'approvazione del bilancio, e del preventivo dell'esercizio in corso;

la misura del contributo annuale dovuto rispettivamente dai soci ordinari e dai soci sostenitori,

le linee generali di indirizzo dell'attività dell'associazione;

l'eventuale nomina di soci onorari;

l'elezione dei membri del consiglio direttivo e del comitato scientifico al termine dei rispettivi mandati.

art. 11 - L'assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza (50% + 1) dei soci ed in seconda convocazione, da fissare in un giorno diverso rispetto a quello della prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza (50% + 1) dei presenti.

L'assemblea straordinaria, competente ad apportare le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione, delibera in prima convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei soci ed in seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

art. 12 - L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da sette membri, i quali devono essere soci (fondatori, ordinari o sostenitori).

Il consiglio direttivo, che dura in carica tre anni, è eletto dall'assemblea generale dei soci prevista dall'art. 10 dello statuto. Se non vi provvede l'assemblea, il consiglio nomina fra i suoi membri un presidente e due vicepresidenti.

art. 13 - Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di amministrazione e di gestione dell'associazione ed è pertanto di sua competenza ogni atto dispositivo del patrimonio dell'associazione stessa.

Il consiglio può delegare specifiche competenze o la gestione di singole attività a uno o più soci.

art. 14 - La rappresentanza dell'associazione azione spetta al presidente del

consiglio direttivo o per sua delega ai vicepresidenti.

La rappresentanza dell'associazione spetta altresì ai membri del comitato direttivo in base ad apposite deleghe per uno o più atti, adottate dal consiglio stesso.

COMITATO SCIENTIFICO

art. 15 - Il comitato scientifico è composto da membri nominati tra i soci anche onorari dall'assemblea generale tra personalità che siano in grado, per la loro cultura e per le loro riconosciute capacità, di contribuire al perseguimento degli scopi sociali. Il comitato dura in carica tre anni ed i suoi membri non possono far parte del consiglio direttivo.

Tra i suoi membri viene nominato, dagli stessi componenti, un presidente, qualora a ciò non abbia provveduto l'assemblea.

art. 16 - Il comitato scientifico elabora proposte e studi che vengono sottoposti al consiglio direttivo, il quale provvederà alla loro attuazione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

art. 17 - Il collegio dei revisori dei conti ha la funzione di controllare il corretto andamento gestionale e contabile dell'Associazione, partecipando a tal fine alle riunioni del consiglio direttivo, che pertanto sarà obbligato a convocarlo.

Esso è composto da tre membri eletti tra gli associati dall'assemblea, che nomina un presidente. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

DISPOSIZIONI FINALI

art. 18 - L'associazione collabora con associazioni, in Italia e in Albania, che abbiano finalità non contrastanti con i suoi obiettivi.

art. 19 - L'associazione persegue finalità culturali e di solidarietà sociale e non ha fini di lucro. Ad essa pertanto si applicano le disposizioni previste dall'art. 10 del Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460.

Con successivo regolamento, approvato dall'Assemblea, saranno definite le modalità di funzionamento degli organi sociali.

PAGE

PAGE 3

